



SENT. N° 265/2023
REP. N° 295/2023
LIQU. CONFR. 6/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE 14[^] CIVILE

composto dai sig.ri magistrati:

Antonino Pasquale La Malfa	Presidente
Francesco Cottone	Giudice Relatore
Angela Coluccio	Giudice

nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritto al numero 530-1/ del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2023 proposto

NEI CONFRONTI DI

DOMENICO DI MICHELE (C.F. DMCDNC70T16L025T)

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- **letto** il ricorso ex art.268 C.C.I.I. depositato in data 7 aprile 2023 da Di Michele Domenico;
- **rilevato** che non sussistono ragioni per ritenere insussistente la giurisdizione italiana in conformità a quanto previsto dall'art.41 Cci; e la competenza del Tribunale di Roma è indiscussa atteso che la società debitrice ha sede legale in Roma;
- **verificato** il deposito della documentazione prevista dall'art.39 C.C.I.I.
- **verificato** che non vi sono domanda di accesso ad alcune delle procedura di cui al Titolo IV del C.C.I.I. e che sussistono i presupposti di cui agli artt.268 e 269 C.C.I.I.;
- **visto** l'art. 270 C.C.I.I.

P.g.m.

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DI

DOMENICO DI MICHELE (C.F. DMCDNC70T16L025T)

- a) **nomina** giudice delegato per la procedura il dott. Francesco Cottone;
- b) **nomina** liquidatore l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento Forense di Roma in persona del gestore del Procedimento **Avv.to Giuseppina Guerriero**;
- c) **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- d) **assegna** ai creditori e ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per trasmettere, a **pena di inammissibilità** al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art.201 C.C.I.I.;
- e) **ordina** al debitore ed ai terzi che a qualunque titolo li detengono di consegnare o rilasciare tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del liquidatore;
- f) **dispone**, in caso di presenza nel patrimonio del debitore di beni immobili o di mobili registrati, che il liquidatore provveda alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti;
- g) **ordina** al liquidatore di procedere all'inserimento della Sentenza nel sito internet del Tribunale (o del Ministro della giustizia) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la sua pubblicazione nel registro delle imprese;
- h) **dispone** che l'OCC che ha prestato assistenza al debitore depositi la prova degli adempimenti di cui all'art.269, 3° comma, C.C.I.I.
- i) **ordina** ai sensi di quanto disposto dall'art.272 C.C.I.I. al liquidatore di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori
- j) **dispone** che il liquidatore provveda a notificare la presente sentenza ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- k) **dispone** che il liquidatore provveda entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere un programma di liquidazione in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione

l) **ricorda** che alla liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt.143, 150 e 151 C.C.I.I.;

m) **manda** alla cancelleria per la comunicazione al liquidatore ed al debitore;

Così deciso nella camera di consiglio del 20/04/2023.

Il giudice relatore
Francesco Cottone

Il Presidente
Antonino Pasquale La Malfa

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, li **21 APR, 2023**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
FERNANDO BUFIS